

REG.

**CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI BENI IMMOBILI**

Il giorno \_\_\_\_\_ presso gli uffici di \_\_\_\_\_, posti in \_\_\_\_\_, Firenze,

TRA

**prof. Luigi Dei**, nato a Firenze (FI) il 10/06/1956, non in proprio ma in nome e per conto della Università degli Studi di Firenze, con sede in Piazza San Marco n. 4, Firenze (C.F. 01279680480), nella sua qualità di Rettore domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Università medesima, di seguito indicato quale "comodante"

E

**sig. Giovanni Maria Avena**, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma in nome e per conto dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, con sede legale in Firenze, viale Gramsci n. 36, (C.F. 94164020482), nella sua qualità di Consigliere delegato alla sostituzione del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore per il periodo 6/12 - 31/12/2019, giusto atto di delega prot. n. 40098/19 del 05/12/2019, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Azienda medesima, di seguito denominato "comodatario"

**PREMESSO CHE:**

- a) L'Università degli Studi di Firenze risulta assegnataria, in virtù del Regio Decreto 26/03/1936 n° 657, del complesso immobiliare denominato delle Cascine in Firenze, rappresentato presso l'Agenzia delle Entrate, per la parte che qui interessa, nel F.M. 52 del Comune di Firenze,

particella 45;

- b) La localizzazione di tale complesso non consente di fruire agevolmente, da parte degli studenti del corso di Agraria, degli attuali punti mensa messi a disposizione da DSU Toscana;
- c) Con comunicazione del 27/11/2019, il Direttore Generale dell'Università degli Studi di Firenze ha indicato a DSU Toscana uno spazio, individuato nel locale 27 al piano terra del Padiglione Est del complesso delle Cascine (All. 1) da adibire in via d'urgenza alla distribuzione di pasti freddi, da parte di DSU Toscana, fino al 28/02/2021;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 Oggetto**

1. Oggetto del presente contratto è il locale 27 al piano terra del Padiglione Est del complesso delle Cascine (All. 1), attualmente identificato come "Aula N".
2. Scopo del presente contratto è consentire a DSU Toscana di disporre di uno spazio, all'interno del complesso delle Cascine, per la distribuzione di pasti freddi agli studenti della Scuola di Agraria.
3. Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto esclusivamente per tale fine.

#### **Art. 2 Durata e restituzione del bene comodato**

1. Il presente contratto ha durata 14 mesi e 20 giorni, con decorrenza 10/12/2019 e scadenza 28/02/2021. Tale scadenza potrà essere procrastinata, previo accordo scritto fra le parti, entro il 31/01/2021.

#### **Art. 3 Responsabilità del comodatario**

1. Il comodatario è costituito custode del bene oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da ogni abuso o trascuratezza nell'uso dello stesso.
2. Il comodatario si impegna a fornire un quantitativo minimo giornaliero di 100 pasti freddi, fermo restando che tale numero è assolutamente indicativo, da testare in itinere, tenuto conto che gli studenti fruitori della sede delle Cascine sono 600.
3. All'atto della riconsegna, peraltro, il comodatario dovrà rispondere dei danneggiamenti e/o deterioramenti arrecati al bene concesso in comodato o ad aree limitrofe, per effetto delle lavorazioni di cantiere, che venissero riscontrati.
4. Il comodatario si obbliga espressamente a manlevare l'Università da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti a persone o cose provocati dall'uso del bene.

#### **Art. 4 Clausola risolutiva espressa**

1. È fatto espresso divieto di cessione del contratto.
2. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

#### **Art. 5 Modifica del contratto**

1. Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto.

#### **Art. 6 Risoluzione delle controversie**

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Firenze. Resta in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 7 Tutela dei dati personali**

1. Il Comodante e il Comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di comodato secondo le modalità prescritte dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

**Art. 8 Imposte, tasse, registrazione e spese di contratto**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso ed in misura fissa, ai sensi dell'art. 5/4 della tariffa parte I, allegata al DPR n. 131/1986.

2. Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto e conseguenti sono a carico del Comodatario.

3. Le parti danno atto che la presente scrittura è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B al DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii..

**Art. 9 Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni del codice civile.

Il presente atto, redatto in duplice originale, composto da numeronove(9) articoli scritti su 5 (cinque) pagine, viene letto approvato e sottoscritto.

Firenze, li \_\_\_\_\_

Il Comodatario \_\_\_\_\_

Il Comodante \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del cod. civ. il prof. Luigi Dei, come sopra qualificato, per l'Ateneo di Firenze ed il sig. Giovanni Maria Avena, come sopra qualificato, per DSU Toscana, dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui ai cui punti: 1 (oggetto), 2 (durata e restituzione del bene comodato), 3 (responsabilità del comodatario), 4 (Clausola risolutiva espressa), e di approvarle espressamente.

Firenze, lì \_\_\_\_\_

Il Comodatario \_\_\_\_\_

Il Comodante \_\_\_\_\_